

# ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA ELEMENTARE A. MANZONI DI MOROSOLO

---

## Allegato A: STATUTO

### Costituzione - Denominazione - Sede

**Art. 1.** E' costituita con Sede in Via Verdi, 1 21020 Casciago frazione Morosolo, l'Associazione, denominata "Associazione Genitori, scuola elementare A. Manzoni di Morosolo", l'Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2.** L'"Associazione Genitori, scuola elementare A. Manzoni di Morosolo", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, e utile per il raggiungimento dei propri scopi.

### Finalità e attività

**Art. 3.** L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità: educative, formative, sportive, culturali e ricreative.

**Art.4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: a) promuovere iniziative, sportive e formative, in pieno accordo con gli organi collegiali competenti, che integrino e completino, oltre al normale orario scolastico, il percorso educativo e di crescita di tutti gli alunni; b) svolgere con le famiglie un'attività di preparazione e di aggiornamento pedagogico mediante assemblee, dibattiti, seminari, conferenze, diffusione di stampa specializzata, visite, incontri; c) organizzare per e con le famiglie momenti ludici con l'intento di condividere le esperienze formative ed educative vissute da e con i propri figli; d) concorrere all'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali ed europei per poter realizzare progetti che contribuiscano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; e) curare l'edizione di stampe periodiche e non; f) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività economiche, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

### Soci

**Art. 6.** Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione . L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

### Diritti e doveri dei soci

**Art. 7.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, dall'appartenenza all'Associazione, dandone comunicazione scritta. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

**Art. 8.** I soci di dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali

l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

**Art. 9.** La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per recesso;
- e) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

**Art. 10.** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

#### Organi sociali e cariche elettive

**Art. 11.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo.
- c. Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 336 e successive modifiche.

**Art. 12.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta a tutti i soci, da restituire firmata per presa visione, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 13.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 14.** L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

**Art. 15.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 16.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina ed alla revoca degli amministratori e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti ;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 17.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale devoluzione del patrimonio viene deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

#### Consiglio Direttivo

**Art. 18.** Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri compreso il presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri .

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone all'assemblea l'importo della quota associativa annua che la stessa dovrà ratificare;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

**Art. 21.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

#### Il Presidente

**Art. 22.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### Il Tesoriere

**Art. 23.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare

assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

**Art. 24.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 25.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 26.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) entrate derivanti da eventuali attività economiche strumentali a quelle istituzionali;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 27.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 28.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 29.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

**Art. 30.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Casciago, 09 Dicembre 2003

FIRMA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....